

CAMERA DEI DEPUTATI N. 285

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BUZZELLI, ZOBOLI, SILVESTRI, GUIDI,
DEGLI OCCHI, GREPPI, KUNTZE**

Presentata il 25 settembre 1958

Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Può accadere — come recenti, clamorosi episodi giudiziari hanno dimostrato, non senza gravi ripercussioni soprattutto nell'ambito forense — che un avvocato o un procuratore legale venga arrestato, per un fatto commesso nell'esercizio della sua attività, nella stessa aula di udienza e durante la celebrazione di un processo. In tale caso, di particolare rilievo nei dibattiti penali, l'avvocato o il procuratore si vede costretto a spogliarsi della toga e ad abbandonare immediatamente la difesa assunta, per essere, *in vinctis*, tradotto in carcere.

Da più parti è stato rilevato — e da ultimo, con vigore, dalla assemblea generale degli avvocati e procuratori milanesi — che siffatto trattamento non si concilia col delicato compito svolto dal difensore; il quale, tratto a volte dall'appassionato impegno a pronunciare espressioni, che si prestano ad essere interpretate come oltraggiose per l'autorità giudiziaria o per un testimone, viene subito posto in una condizione di grave inferiorità davanti ai componenti l'ufficio giudiziario, di cui, pure, egli è ausiliare, esercitando un

servizio di pubblica necessità: e ciò quando ben solida protezione è disposta, invece, a presidio di altre e non certo più importanti funzioni.

Per ovviare a codesti lamentati inconvenienti e raccogliendo le segnalazioni in proposito avanzate dalla categoria forense, appare opportuno e giusto sottoporre al Parlamento la presente proposta di legge (già annunciata nella 2ª legislatura). La quale non vuole costituire un privilegio per i membri di quella categoria, ma solo intende considerarne il delicato, indispensabile compito nell'aula giudiziaria, limitando la possibilità di restrizione della libertà dell'avvocato o del procuratore, chiamato a rispondere di un fatto di reato commesso in udienza, solo ai casi in cui è obbligatoria la emissione del mandato o dell'ordine di cattura.

Non si è inteso con ciò di risolvere il grave problema della tutela dell'esercizio professionale, quale è stato affrontato e discusso anche in recenti, solenni congressi giuridici, ma di dare un primo avvio alla sua soluzione, sodisfacendo, per ora, ad una esigenza drammaticamente sentita e reclamata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Non può essere disposto l'arresto di avvocati o di procuratori legali per fatto di reati commessi in udienza ed in relazione all'esercizio del loro patrocinio, salvo i casi in cui è prevista dalla legge la obbligatorietà del mandato o dell'ordine di cattura.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.